



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 426

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Misure urgenti di solidarietà alimentare in Provincia di Trento.

Il giorno **02 Aprile 2020** ad ore **13:40** nella sala delle Sedute in videoconferenza in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO l'articolo 80 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, che attribuisce alle due Province autonome di Trento e di Bolzano la competenza esclusiva in materia di finanza locale.

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 che dispone il pagamento di 400 milioni di euro, ripartiti per 386.945.839,14 in favore delle regioni a statuto ordinario, delle regioni Sicilia e Sardegna e per 13.054.160,86 euro in favore di Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Visto l'allegato 2 dell'ordinanza sopra citata che stabilisce il contributo spettante a ciascun comune per misure urgenti di solidarietà alimentare e nello specifico attribuisce ai comuni della Provincia di Trento la somma complessiva di euro 2.941.569,58. Il versamento a favore della Provincia è già stato effettuato, come da bolletta di incasso n. 23778 di data 31 marzo 2020.

Visto l'articolo 2, comma 2 della medesima ordinanza che stabilisce che le risorse spettanti ai comuni delle province autonome siano assegnate alle predette autonomie che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni ricadenti nel proprio territorio.

Rilevato che il sopra citato articolo 2 nel definire le modalità di utilizzo di tale contributo (acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e acquisizione di generi alimentari o prodotti di prima necessità) prevede, al comma 6, che la platea dei beneficiari sia individuata tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

La Provincia autonoma di Trento e il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del 1° aprile 2020, hanno concordato i criteri per l'utilizzo delle risorse in esame.

Tenuto conto, peraltro, che i comuni della Provincia autonoma di Trento non esercitano direttamente la competenza in materia sociale mentre che a livello provinciale è presente l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (APAPI), istituita ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge provinciale n. 23/1993, che ha come scopo la gestione degli interventi di assistenza e previdenza integrativa. All'APAPI è, tra l'altro attribuita, in base al comma 2 del medesimo art. 34, la competenza inerente la gestione delle attività di concessione e di erogazione di prestazioni monetarie di carattere non discrezionale, individuate dalla Giunta provinciale con una o più deliberazioni e previa intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali.

Considerate le ragioni di economicità dell'attività amministrativa derivanti dal fatto che gli interventi previsti dall'ordinanza citata siano gestiti da APAPI che provvederà alla concessione ed all'erogazione del bonus alimentare a favore dei beneficiari finali residenti nei comuni trentini.

Si propone di ripartire le risorse fra i comuni trentini, come da allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1) assegnandole direttamente ad APAPI che provvederà all'utilizzo delle stesse per conto dei comuni per le finalità individuate dalla medesima ordinanza, provvedendo alla successiva comunicazione alle rispettive amministrazioni comunali. APAPI provvederà sulla base di criteri omogenei volti ad indirizzare la misura ai beneficiari individuati tra le persone e nuclei in difficoltà economica connessi all'emergenza epidemiologica in corso, condivisi con il Consiglio delle Autonomie locali, all'attribuzione dei contributi ai beneficiari appartenenti ai comuni della Provincia autonoma di Trento.

Si ravvisa inoltre la necessità di procedere al completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Ordinanza citata per le finalità in essa indicate. Pertanto, con il presente provvedimento, si prevede che, in caso di utilizzo parziale delle risorse finanziarie destinate a favore di un comune, le risorse non utilizzate saranno destinate ai beneficiari di altro comune della Provincia autonoma di Trento secondo criteri che saranno stabiliti con successiva deliberazione della Giunta provinciale.

Con riferimento alle risorse assegnate con l'Ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 2020 le risorse verranno erogate ai beneficiari attraverso accredito diretto a mezzo bonifico od altro analogo strumento su c/c dell'avente diritto. In futuro, se le risorse verranno implementate, si provvederà a definire adeguati strumenti per una gestione informatizzata idonea a tracciare l'utilizzo del bonus.

Il relatore, pertanto, propone l'approvazione dei "CRITERI DI ATTUAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE DALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29-03-2020 ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE" che, allegati al presente provvedimento, quale Allegato 2, ne formano parte integrante e sostanziale.

Infine, al fine di soddisfare le numerose domande di sostegno pervenute, si propone di erogare un anticipo pari al 50% dell'assegno unico provinciale già concesso in precedenza, a coloro che beneficino in forma ridotta del Reddito di Cittadinanza Nazionale, stante le concomitanti difficoltà tecniche a verificare le motivazioni della riduzione e le oggettive condizioni che motivano un intervento aggiuntivo provinciale da parte di APAPI.

Visto l'articolo 9 bis, commi 1 e 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, inserito dall'articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18 e modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 5, della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, ai sensi dei quali le erogazioni dei finanziamenti a vari soggetti (tra i quali è compresa anche l'Agenzia) sono effettuate per periodi ed importi determinati anche in via convenzionale dalla Giunta provinciale e secondo le particolari modalità stabilite dal capitolato speciale di tesoreria;

constatato che con propria precedente deliberazione n. 2757 di data 15 marzo 1993, integrata e modificata con deliberazioni n. 2304 di data 25 febbraio 1994 e n. 5635 di data 16 maggio 1996 è stato stabilito che tutte le erogazioni disposte dalla Provincia a favore dell'Agenzia avvengano mediante accredito in apposita contabilità speciale istituita presso il tesoriere della Provincia ed intestata alla stessa Agenzia;

visti i "criteri per l'erogazione dei trasferimenti provinciali a favore degli enti in contabilità speciale" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2153 del 6 settembre 2002;

visto l'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, che prevede che con regolamento siano individuati gli atti riservati alla competenza della Giunta provinciale;

visto l'articolo 10, comma 1, del regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti", emanato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg., il quale alla lettera f) riserva alla competenza della Giunta i "provvedimenti di assegnazione di finanziamenti generali alle strutture e agli enti a finanza derivata da quella provinciale";

constatato che in tale fattispecie rientra pure l'assegnazione di somme di cui alla presente

deliberazione e che quindi la competenza appartiene alla Giunta e non al Dirigente.

Tutto ciò premesso,

udita la relazione,

- vista l'ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- visto l'articolo 56 e relativo Allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011 e considerato che l'esigibilità della spesa, derivante dal presente provvedimento, ricade nel corso del corrente anno;
- visto il parere del Consiglio delle Autonomie, espresso in data 01 aprile 2020;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di accertare ed imputare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di Euro 2.941.569,59= sul capitolo 317900 dell'esercizio finanziario 2020, relative all'assegnazione disposta dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, giusta bolletta d'incasso n. 23778 di data 31 marzo 2020;
2. di approvare il riparto fra i comuni della Provincia autonoma di Trento delle risorse assegnate con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, come indicato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i "CRITERI DI ATTUAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE DALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29-03-2020 ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE", che, allegati al presente provvedimento, quale allegato 2, ne formano parte integrante e sostanziale;
4. di disporre che le risorse assegnate con l'Ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 2020 verranno erogate ai beneficiari attraverso accredito diretto a mezzo bonifico od altro analogo strumento su c/c dell'avente diritto, fatte salve le diverse modalità individuate nei criteri citati al precedente punto 3. In futuro, se le risorse verranno implementate, si provvederà a definire adeguati strumenti per una gestione informatizzata idonea a tracciare l'utilizzo del bonus;
5. di rinviare a successivo provvedimento l'eventuale adozione di diverse modalità di intervento, qualora si rendessero necessarie;
6. di incaricare il Dirigente dell'Agenzia Provinciale Assistenza previdenza Integrativa (APAPI) a predisporre ed approvare, con apposito provvedimento, la modulistica per la presentazione della domanda di bonus alimentare;
7. di individuare APAPI quale struttura provinciale competente per la concessione e l'erogazione dei bonus alimentari;
8. di assegnare all'Apapi, la somma di Euro 2.941.569,58= per la gestione delle competenze, attribuite alla stessa con il presente provvedimento;

9. di stabilire che, in caso di utilizzo parziale delle risorse finanziarie destinate a favore di un comune secondo il riparto di cui al precedente punto 2, le risorse non utilizzate saranno destinate ai beneficiari di altro comune della Provincia autonoma di Trento secondo criteri che saranno stabiliti con successiva deliberazione della Giunta provinciale;
10. di stabilire che l'erogazione della somma di cui al punto 1), avvenga a seguito di presentazione di un fabbisogno bimestrale di cassa da parte della citata Agenzia, tenuto conto delle esigenze di cassa della Provincia, nonché di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2153 di data 6 settembre 2002;
11. di stabilire che l'erogazione all'Agenzia delle somme di cui alla presente deliberazione avvenga a favore della contabilità speciale presso il tesoriere della Provincia, vincolata all'Agenzia stessa;
12. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento rimane escluso dall'ambito di applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136, trattandosi di finanziamento a favore di un'Agenzia della Provincia di cui all'art. 32, allegato A, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
13. di far fronte alla spesa prevista dal presente provvedimento, pari a Euro 2.941.569,58 con impegno sul capitolo 402604 dell'esercizio finanziario 2020 tenuto conto dell'esigibilità della spesa;
14. di erogare, per le motivazioni espresse in premessa, un anticipo pari al 50% dell'assegno unico provinciale già concesso in precedenza, a coloro che beneficiano in forma ridotta del Reddito di Cittadinanza Nazionale.

Adunanza chiusa ad ore 14:44

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1

002 Allegato 2

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Riparto fra i comuni della Provincia autonoma di Trento delle risorse
 assegnate
 con l' Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
 29 marzo 2020

COMUNE	QUOTA SPETTANTE
ALA	50.877,71
ALBIANO	8.650,35
ALDENO	16.795,35
ALTAVALLE	10.917,18
ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	26.852,42
AMBLAR-DON	2.793,92
ANDALO	5.826,42
ARCO	94.516,28
AVIO	23.147,26
BASELGA DI PINÈ	26.746,39
BEDOLLO	8.104,83
BESENELLO	14.054,45
BIENO	2.756,57
BLEGGIO SUPERIORE	9.062,76
BOCENAGO	2.104,72
BONDONE	4.304,68
BORGO CHIESE	10.908,53
BORGO D'ANAUNIA	14.035,43
BORGO LARES	3.758,81
BORGO VALSUGANA	36.861,77
BRENTONICO	22.785,90
BRESIMO	1.464,09
CADERZONE TERME	3.594,46
CALCERANICA AL LAGO	7.199,52
CALDES	6.271,17
CALDONAZZO	20.029,31
CALLIANO	10.936,04
CAMPITELLO DI FASSA	3.780,02
CAMPODENNO	9.215,99
CANAL SAN BOVO	8.426,52
CANAZEI	10.004,05
CAPRIANA	3.240,09
CARISOLO	5.025,88
CARZANO	3.177,39
CASTEL CONDINO	1.161,04

CASTEL IVANO	17.763,52
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME	12.326,14
CASTELLO TESINO	6.292,96
CASTELNUOVO	5.778,19
CAVALESE	21.800,03
CAVARENO	5.757,50
CAVEDAGO	2.910,56
CAVEDINE	15.623,71
CAVIZZANA	1.329,94
CEMBRA LISIGNAGO	15.783,74
CIMONE	3.679,29
CINTE TESINO	1.855,55
CIS	1.611,68
CIVEZZANO	21.487,24
CLES	37.216,98
COMANO TERME	18.604,39
COMMEZZADURA	5.298,93
CONTÀ	8.151,70
CROVIANA	3.578,56
DAMBEL	3.291,61
DENNO	6.994,86
DIMARO FOLGARIDA	11.345,35
DRENA	3.090,81
DRO	28.043,97
FAI DELLA PAGANELLA	4.829,72
FAVÈ	7.074,13
FIEROZZO	3.242,43
FOLGARIA	16.742,34
FORNACE	8.284,43
FRASSILONGO	2.188,94
GARNIGA TERME	2.592,86
GIOVO	15.637,27
GIUSTINO	3.949,67
GRIGNO	12.308,49
IMER	6.906,96
ISERA	14.711,84
LAVARONE	6.160,42
LAVIS	48.489,10
LEDRO	29.589,50
LEVICO TERME	44.142,24
LIVO	4.864,25

LONA-LASES	5.647,87
LUSERNA	1.637,16
MADRUZZO	17.471,05
MALÉ	12.056,50
MASSIMENO	1.025,02
MAZZIN	3.069,61
MEZZANA	4.665,38
MEZZANO	8.653,18
MEZZOCORONA	29.163,90
MEZZOLOMBARDO	39.960,19
MOENA	14.017,34
MOLVENO	5.900,64
MORI	53.586,58
NAGO-TORBOLE	14.923,90
NOGAREDO	11.090,87
NOMI	7.157,11
NOVELLA	20.245,89
NOVALEDO	6.077,15
OSPEDALETTO	4.451,96
OSSANA	4.458,62
PALÙ DEL FERSINA	887,43
PANCHIÀ	4.578,13
PEIO	9.813,20
PELLIZZANO	4.156,43
PELUGO	2.107,20
PERGINE VALSUGANA	113.829,88
PIEVE DI BONO-PREZZO	7.687,27
PIEVE TESINO	3.690,41
PINZOLO	16.159,17
POMAROLO	13.253,91
PORTE DI RENDENA	10.900,36
PREDAIA	37.877,78
PREDAZZO	23.931,26
PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA	28.617,84
RABBI	7.502,85
RIVA DEL GARDA	92.803,88
ROMENO	7.400,98
RONCEGNO TERME	15.533,58
RONCHI VALSUGANA	2.718,78
RONZO-CHIENIS	5.998,09
RONZONE	2.269,07

ROVERÈ DELLA LUNA	9.850,03
ROVERETO	211.914,12
RUFFRÈ-MENDOLA	2.168,34
RUMO	4.522,33
SAGRON MIS	975,49
SAMONE	3.276,18
SAN LORENZO DORSINO	9.553,26
SAN MICHELE ALL'ADIGE	22.364,79
SANT'ORSOLA TERME	6.112,71
SANZENO	5.508,03
SARNONICO	4.640,66
SCURELLE	7.757,99
SEGONZANO	9.898,91
SELLA GIUDICARIE	16.335,19
SAN GIOVANNI DI FASSA	18.767,54
SFRUZ	1.998,35
SORAGA DI FASSA	3.668,68
SOVER	5.348,59
SPIAZZO	6.701,18
SPORMAGGIORE	7.577,97
SPORMINORE	4.609,60
STENICO	6.224,04
STORO	26.002,60
STREMBO	2.995,38
TELVE	10.557,93
TELVE DI SOPRA	3.315,03
TENNA	5.243,25
TENNO	10.687,95
TERRAGNOLO	4.140,24
TERRE D'ADIGE	19.716,37
TERZOLAS	3.377,10
TESERO	15.719,14
TIONE DI TRENTO	19.403,72
TON	8.065,43
TORCEGNO	3.833,10
TRAMBILENO	7.872,82
TRENTO	624.604,81
TRE VILLE	7.400,98
VALDAONE	6.434,51
VALFLORIANA	2.718,48
VALLARSA	7.263,14

VALLELAGHI	26.852,42
VERMIGLIO	9.839,86
VIGNOLA-FALESINA	1.000,94
VILLA LAGARINA	20.373,91
VILLE D'ANAUNIA	27.486,08
VILLE DI FIEMME	13.762,86
VOLANO	16.090,25
ZIANO DI FIEMME	9.340,79
TOTALE	2.941.569,58

CRITERI DI ATTUAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE DALL'ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29-03-2020 ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE

I presenti criteri disciplinano le modalità di attuazione delle risorse che sono state assegnate dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29-03-2020, alla Provincia autonoma di Trento da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare dei Comuni.

I presenti criteri potranno essere modificati dalla Giunta provinciale con apposito provvedimento, qualora ne emergesse la necessità.

Requisiti di accesso

Possono accedere al Bonus alimentare i nuclei familiari residenti in Provincia di Trento la cui condizione economica si è significativamente deteriorata a causa dell'epidemia da COVID-19 in quanto:

a) negli ultimi due mesi immediatamente antecedenti la presentazione della domanda, non hanno conseguito entrate relative a redditi da lavoro, da pensione, da ammortizzatori sociali e prestazioni analoghe e il saldo complessivo dei depositi bancari o postali dei componenti il nucleo familiare del richiedente, risultante alla fine del mese antecedente la domanda, è inferiore ad euro 1.000,00;

oppure

b) nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito entrate relative a redditi da lavoro, da pensione, da ammortizzatori sociali e prestazioni analoghe e il saldo complessivo dei depositi bancari o postali dei componenti il nucleo familiare del richiedente, risultanti alla data dell'ultimo del mese antecedente la domanda, inferiori ad Euro 3.000,00. In questo caso il richiedente può ricevere il bonus sulla base di idonea motivazione dello stato di bisogno economico.

Per entrate relative a redditi da lavoro si intendono le entrate derivanti da lavoro dipendente, da impresa commerciale, esercitata anche in forma di società di persone, dall'esercizio di arti o professioni o da collaborazioni coordinate e continuative.

Per ammortizzatori sociali e prestazioni analoghe si intendono:

- quota finalizzata a garantire il raggiungimento di un livello di condizione economica sufficiente al soddisfacimento di bisogni generali della vita dell'assegno unico provinciale, prevista dall'articolo 28, comma 2, lett. a), della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20;
- componente ad integrazione al reddito familiare del reddito di cittadinanza prevista dall'art. 3, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4;
- indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevista dall'art. 27 del Decreto Legge 23 marzo 2020, n. 18;
- indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago prevista dall'art. 28 del Decreto Legge 23 marzo 2020, n. 18;
- indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali prevista dall'art. 29 del Decreto Legge 23 marzo 2020, n. 18;
- indennità lavoratori del settore agricolo prevista dall'art. 30 del Decreto Legge 23 marzo 2020, n. 18;
- indennità lavoratori dello spettacolo prevista dall'articolo 38 del Decreto Legge 23 marzo 2020, n. 18;

- reddito di ultima istanza di cui all'articolo 44 del Decreto Legge 23 marzo 2020, n. 18;
- Naspi, Dis.coll previste dal decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22 e altri strumenti a tutela della disoccupazione involontaria previsti anche da fondi bilaterali, o per particolari categorie di destinatari quali lavoratori agricoli o edili, o indennità di mobilità, o stabiliti dal vigente Documento degli interventi di politica del lavoro;
- gli strumenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, previsti dal D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 e di assegno ordinario previsti dal medesimo decreto, anche quando erogati dai Fondi bilaterali, alternativi o dal Fondo di solidarietà intercategoriale del Trentino

Importo del Bonus alimentare

L'importo del Bonus alimentare, atto alla copertura dei bisogni alimentari settimanali, è pari a:

Nr. componenti	Importo
1	Euro 40,00
2	Euro 60,00
3	Euro 80,00
4 o più componenti	Euro 100,00

Presentazione delle domande e concessione del Bonus Alimentare

Le domande sono presentate con modalità telematica o con altre modalità che verranno comunicate successivamente.

Le domande sono valutate preventivamente dal Servizio Sociale territoriale competente al fine dell'accertamento della sussistenza del fabbisogno alimentare. Se il nucleo familiare è già preso in carico dai servizi sociali per altre finalità, la valutazione è effettuata sulla base della documentazione già in possesso dal medesimo Servizio Sociale. Negli altri casi, il Servizio Sociale acquisisce le informazioni necessarie per la valutazione con altri mezzi che escludano il contatto diretto con il nucleo familiare.

Il bonus alimentare è concesso dall'APAPI in ordine cronologico di valutazione da parte del Servizio Sociale, per un importo corrispondente a due settimane e fino ad esaurimento del budget di risorse assegnate al Comune in cui risiede il richiedente.

In caso di impossibilità ad accogliere la domanda per insufficienza di fondi, la concessione è sospesa per le due settimane successive alla presentazione ed è accolta in via prioritaria nel caso in cui ulteriori risorse dovessero essere reperite per il budget di riferimento.

La domanda potrà essere presentata una sola volta.

Modalità di erogazione del Bonus alimentare

Il Bonus Alimentare verrà erogato ai beneficiari attraverso accredito diretto su proprio c/c a mezzo bonifico od altro analogo strumento.

Qualora il beneficiario non fosse titolare di un conto corrente oppure fosse titolare di conto corrente in passivo, l'intervento del Bonus Alimentare sarà assicurato all'interno del sistema della Protezione Civile.

Modalità di utilizzo del Bonus alimentare

Il Bonus Alimentare è utilizzato per acquisti alimentari.

Controlli

I Servizi sociali procedono ad effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, in misura pari almeno al 5% delle domande.